ARCHIVIO DI STATO
ROMA
514
6
BIBLIOTECA

998 Ir

Comune di Lapigno

R. ARCHIVIO di STATO di ROMA
BIBLIOTECA

Statuto
del Comune di Papigno dell'Anno 1532 =

A Laude, e reverentia dell'omnipotente Dio et della gloriosa divina vergine Maria sua Madre sotto defentione, et protettione de essa, la comunità homini, e spetial persone del Castello de Papigna contadi della cipità de Terni sotto della quale essi homini et Castello se regono et governano, et anchora a laude e reverentia delli gloriosi principi delli Apostoli Pietro et Paulo et delli altri Apostoli et de tutta la corte celestiale, et ad exaltatione, et excellentia della santa matre chiesa, et del santissimo in xpo padre et Signore Paulo per la divina providentia Papa terzo et del sacro collegio delli R.mi Signri cardinali de sui fratelli et de tutti e singoli pastori della sancta matre chiesa, et anchora a grandezza stato, e accrescimento del comune e popolo della cipita de terni et spetial persone de essa et stato, concordia et regimento della comunità, Maesarij et spetial persone de dicto castello de Papigna. Lecti infrascritti sono statuti et ordinamenti della comunità de d.o Castello per deliberatione de essa comunità facta delli Statuti furno composti et ordinati nel tempio della potestaria del Nobile e prudente homo vertorio de Palmerio da Terni Hora potestà de ditto Castello a ditto officio per el de ditta cittá de Terni electo et deputato, et ordinati per

(1) Molta probabilmente la data presa è 1532 (Pontificato di Paolo III per errore è stato posposto il 5 al 4

I 1v

li prudenti homini Johanni de Borizio, Salvato
de Tancutio, Sperantia de Somaritto, Ioo de An
sto, Sancto de Alberto, et Benedicto de Franci
scutto alias Iuroranque de ditto Castello Con
siglieri, et Statutari, electi, Nominati, et deputa
ti per gli homini de ditto Castello ad essi sta
tuti et ordinati da farse ordinare, et reforma
re come anche agli homini de ditto castello e
parso.

Cap.° 1.° Del juramento del Rodesta

Che li Potesta' per l'avenire del Castello de Papigna
observino li suoi Statuti et quel che in essi si
contengono siano tenuti et debiano nel principio
delli loro offitii in nelle mani delli Con
sigliori de ditto Castello giurar alli Sacri Evan
geli corporalmente propriamente toccate le
scrittur de reger et conservar ditto castello
et li habitatori de esso. A laude, e gloria del
Onnipotente Dio, et della gloriosissima vergine
Maria sua Matre et delli Beati Apostoli
Pietro, e Paolo, et delli beati Martiri, et confes
sori Sancti Anastasio, Valentino, et Procolo spe
ciali Protettori, Patroni, et defensori del comune
et popolo della Città de Terni, Et a honore, e
reverentia della Sacrosanta Romana Chiesa
et del Sm.° in Christo patre et Signor nostro,
Sig.r Paulo per la divina pradentia papa Terzo
et del Sacro Colleggio delli R.mi Cardinali Fratelli
O honore, reverentia e stato del Comune e Popu
lo della Città de Terni tutte, et singole cose

per

fare et exercitare che per la pace et unità
de detto Castello vederano et cognoscerano essere
utile et siano obligate et tenute de adempire
osservare li infrascritti Statuti col vincolo del giura=
mento levato l'odio, amor, preghi, pretio, ovvero
timore, et ogni altra humana gratia.

2. Del modo de procedere nelli maleficii

Perchè li boni hano in odio el peccare per amore
della justizia, et li cattivi per timore della
pena si sono convenuti insieme li predetti
Consiglieri et statutari per comune concordia
et deliberatione hanno statuto deliberato che
sopra tutti l'accusatione Inquisitione et proces
si in che modo siano da procedersi et formarse
innanzi al potestà del predetto castello et
alla sua corte et per esso potestà et la sua
corte esso potestà et li sui officiali siano obbli=
gati et debiano procedere per questo modo cioè
che ciascuno denuntiato accusato ovvero inquisi=
sito, et ciascheuna cosa denuntiata accusata
et inquisita sia citato et ricercato, debbia
per el Baylo del d.o comune citarse et re=
cercarse quele Bayle detto inquisito denuntia=
to ovvero accusato, et inquisito, denunciato ovvero
accusato cite, et recercli personalmente o alla
sua solita habitatione, et domandarlo che in tre
dì, e perentorio dal dì facta la citazione comparisca
et debbia comparir innante a esso Potestà, et la
sua corte ad excusarse, et defendere da essa inquisi=
tione, et accusatione, et quelche in esse si contiene

I 2v

et arrespondere supra a esse et sia creduto alla relazio=
ne del Bayle, et si non comparirà in d.o Termine
de tre dì et passato esso termine sia condemnato et
si debia condemnare nelle pene et quantità qui de
sotto descritte et declarate, et de tale sia hauta
la contumatia per vera et legittima confessione, et si
comparirà, et se excusarà da essa inquisitione
ovvero accusatione in esse et supra esse rasion=
derà sia tenuto et debbia dare una sicurtà
idonea, et sufficiente de pagare la pena che
contra a esso o essa se sententiarà, et dicto
tale se excusandosene, et respondente tan=
to nel confessare quanto nel negare, gli sia
dato, e statuito el termine de cinque dì af=
fare le sue difessione, et si negarà el Potesta
et el suo offitiale siano tenuti et debbiano es=
sere citati, et far giurare i testimoni et que=
li examinare et li loro detti et attestazione ve=
nere et scrivere nel quinterno et libro delli
Malefitii. El quale libro et tutti proccessi fa=
cti et ordinati nel tempo del Edditto potestà
nel fine del suo offitio debbia lassar nel co=
mune de d.o castello in pubblica forma. Ita
che le sententie date, et proccessi si possino
per la venire mandare ad exicutione et che
sirvano exempio a tutti gli altri. Et si el po=
testà contrafarrà nelle predette cose sia punito
nel tempo del suo Sindacato in libre cento de den=
ari cortonesi

Et el potestà, el suo offiziale faccia citare la

parte

parte in un altro di che habbia a vedere, et
audire la pubblicatione et manifestazione
delli testimonij, et la attestazione di essi et Dilli et
tutto l'processo; et al hora intermine de detta
estatione esso potesta, e suo officiale, li testimo=
ni examinati e li loro Detti et attestatione et
tutto l'processo pubblichino, et pubblicare debbiano, et
diano, et assignerano termine alla parte de tre di
ad pigliar la copia et apponere, et probare, et se in
dito termine apponera legitione exceptionj ipse
potestà et sui officialj le admettano et admette=
re le debbiano come serrà de ragione Ma se
no ce parrà opposition proceda alle comendatione
et debbiase comendare in le debite pene et pas=
sati li dicti termini et haute le dite contumacia
el Potestà et sui officiali . che volendo
dar le comendatione cioè de mattina et nanti ter=
za facino bater el consiglio che in le medesimo
di dapoi nona, ovvero ad hora de despero al vo=
lunta del Potestà vadano al consiglio allu loco
consueto et in quello loco da poi el dicto pote=
stà dica et proferisca sue comendatione ovvero ab=
solutione senza altra citatione de quelli ovvero
quelle contra le qualj serriano date le dicte
sententie: Et che el prefato Potesta o suo of=
fitiale siano obligati et debiano dicto modo et
ordine ad pieno tener et observar sotto pena et
ad pena del dopio de la quantità dei danarj
in le qeali verrando date le dicte sententie et
dicte sententie ne tengano in alcun modo e altra=

mente se procedera in le cose predicte. et circa
le cose predicte

Cap: 3° De la pena di chi maldice overo biastima Dio, over sua
Madre over Santi, et Sancte

Perchè le cose sancte vengano ad anteponerse ad tucte
le altre et acciò tucte le persone de le biastime
de Dio et Sancti posano et debbiano le lor lengue
constrenger hando statuto, deliberato, ordinato et re=
formato che ciascuna persona del dicto Castello
over forastier de qual condictione sia habia ardir ma=
ledicere Dio over Christo suo figliolo, over la Trinità
over la Vergine Maria dicendo per lo maledicto Dio
over maledecta Vergine, over maledicto over maledeta
sia: Tale ch maledice, et in tal forma dicendo incorra
in pena de solli Trenta de danari cortonesi per ogni
volta senza alcuna diminuctione. Ma se sarano p li
ditenorj overo p alcun membro over membri di corpo
gna sia punito in solli dece cortj: per ciaschuna volta
Et se alcuna persona de qual condizione sia, bia=
stemmiarà alcun Santo overo Santa de Dio
sia punito in la mezza parte de dicta pe=
na. Et se alcuna persona jurerà overo
proscunerà jurar per lo capo, per lo sangue, per
l'occhio, per lo naso, over per li capelli de Christo, over
de la vergine Maria over per ciaschun altro membro
sia punito et debia punita in solli dece cortinj
per ciaschuna volta, et la tale biastima dirra de
alcuno Sancto, over Sancta de Dio sia punito in
la mezza parte de dicta pena. Et le dicte pene
in ciascuna de esse se pagano, et debbiano
pagare

pagar senza alcuna dimination; Et se el tale
Delinquente negerà e li serrà provato in
ciascuno caso de li predicti sia tenuto, et debbia
pagar la pena del dopio de le pene predicte.
Et lo Potestà et suo officiale possa et debbia
cercar et procedere in le cose predicte a ciascuno
de le cose predicte per accusazione denuntiatione
overo inquisitione: et sia credito et stare
ad ciascun accusante, et denunciante co juramento
et relatione de uno testimonio Digno
de fede over digno de fede de li quali fidedigni
je stia alla declaratione del Potestà del dicto Ca-
stello, over de suo officiale.

Cap: 4° De quelli che portano arme: et admenano co arme
over senza

Item hando statuito et ordinato che se alcuna persona
harra ardir admenar, over admenare contra alcuna
persona et farà demonstratione ferir cioè co
spata chiavarina, bergamasco, coltello, dagha, lan-
cia, ferrata, dardo, lanciotto ferrato, accettà, man-
dara, ronsio, ronca over co' qualunque altra genera-
tione de arme per ciascuna admination, et per
ciascuna mostratione che serra per ferir, et per cia-
scuna volta incorrà in pena de lib: cinque cortiny
et se co mano vacua, calce; over pede sia pu-
nito in la metà de la dicta pena, et se alcuno
over alcuna portarà over alcuna, over alcuna
cot qualcun generatione d'arme in la faccia, in
capo, over in cana, over de la cana in fu sengue sar-
gue sia punito et debbiaje punir in la pena

de libre dece cortine per ciaschuna percussione, e
per ciaschuna volta, Et se alcuna persona ferte
rà da la cana in giù in ciaschuna parte del cor
po per ciaschuna percussione et ogni volta sia
punito in la pena di mezza parte de dicta pena
Et se alcuno percoterà alcuno in cana et da la
cana in sù in la faccia over in caso con la mano
over in qualunca loco, et in qualunca modo senza
effusione di sangue sia punito in pena de libre
sei cortine per ciaschuna percussione, et per volta.
Et in qualunca altra parte del corpo senza sangue
sia punito in mezza parte de dicta pena.
Et se tale percussione farà aver ne procederà in livor
di carne o scalfi sia punito in doppio de dicta
pena. Et ciaschuna persona che percote
over percoterà alcuno co calci, over pede sia
punito et se debbia punir in simil pena, Et
se alcuna persona percoterà alcuno over alcuna
co bachetta, bastone over co qualunca generatio
de legno ne ferrato in cana, et da la canna in sù
senza sangue sia punito in lib: ~~cinque~~ octo cor
Et se in altra parte del corpo sia punito in la
medicta de dicta pena, et se sarà co livor de
la carne et senza sangue sia punito a mezza pena
più de la dicta pena. Et se alcuno buttera sasso
contra alcuno e non lo percoterà sia punito in
libre cinque cortonese, et se col sasso percoterà al
cuno over alcuna in la cana, et da la canna in
sù senza sangue sia punito et debbia esse punito
per ciaschuna volta in libre dieci cortine. et se cia

schuna

et per ciaschuna percussione, Et se serrà con libre
ver de carne sia punito a mezza pena più, et
se el percoterà in qualunca altra parte del
corpo ch' dicto sarà, et senza sangue sia punito
in libre sei cortonese per ciaschuna volta, e
per ciaschuna percussione, et se serra con libre
de carne sia punito in la metà più de di-
cta pena, Et se alcuna persona spengerà over
spenerarà alcuno et ne lo farà cadere per cia-
scuna spenta over spenticatione sia punito
in libre cinque cortonese et se per dicta spen-
ta, over spenericatione lo serrà cader in terra
senza sangue sia punito in pena dupplicia

Cap: 5°. De chi levarà Berretta, over lo Mantello de dosso
ad alcuno, over lo pigliarà per li panni

Item hando statuto et ordinato che se alcuna persona met-
terà le mani alla gola ad alcuno, over la restrenge-
rà la gola sia punito in libre dece cort.e. Et se
alcuno cavarà over levarà la Cappalla, over Cuccia
da capo ad alcuno over levarà da dosso il Mantello
ad alcuno sia punito colla pena di lib: Cinque Cort.
Et se alcuno lo butterà in Terra sia punito in
mezza pena più. Et se le capestarà coli pricli
over lo bruttarà in alcuna bruttura sia punito
in pena de libre dece cort.

Cap: 6°= De chi nò mardarà el Sancto di de la Domenica

Item statuemo, et ordinamo che tutti homini de dicto
Castello siano tenuti et debbiano guardare et far
guardare el Sancto dì de la Domenica della Pascha
de la resurrettione del Signore, et la Festa de S.ta Ma-
ria tal che in questi dì, et feste over in alcuno
de essi nullo faccia portare alcuna soma. Et
se alcuno contrafarà sia punito in Solli dece Cort.

per alcuna volta senza alcuna diminutione, et
dilatione, salve che se possa fare rodime per le bestie
cavar la saneza de li gorgi et portar grano et bia-
da da l'ara in tempo del metere alo Castello de
Sayigna in tutte le sopradicte festivitá. Et ad denun-
ciar, et referir le cose predicte siano dei Guardiani se-
greti quali habiano ad denunciar quelli che con-
trafarando tal che le dicte feste ad honor de Dio posa-
no celebrare.

Cap.° 7.° De che pigliará alcuno per li Capelli

Item havemo statuito et ordinato che se alcuno over
alcuna persona major de quattordici anni piglierá
alcuno, over alcuna per li Capelli, over li strae-
cierá li pianni, over le strascinerá per terra, o-
ver le batterá sopra el volto senza sangue, et sen-
za arme sia punito con lib. dece cortese.

Cap.° 8.° In quali cosa si possa inquirere

Item havemo statuito et ordinato che de tutti i
malefitij excessi et delicti commissi in lo dicto Castello
excepto de malefitii che se commettessero tra Padre et fi-
gliolo o frate et sorelle carnali et nepoti carnali, Ma-
tre et figliole, cioé abitanti in una casa ad un pa-
ne et uno vino, et ancora ad uno foco et salvo de
parole ~~in alcun caso~~ iniuriose, excepto dicte parole
se dicessero de nanti al potestá del dicto castello over
suo officiali et notaria excepto de ció no se pos-
gueitasse homicidio se de posse per inquisitione
per la potestá del dicto castello de Sayigna.

Cap.° 9.° De la confessione de chi confessa el Malefitio

Item statuemo et ordinamo che se alcuno over alcu-
na persona del dicto Castello spontaneamente
sara confesso el suo Malefitio commesso per la dicta
confessione se li diminuisca la quarta parte della

pena

pena che veneria comendato secondo la forma dello statuto de dicto Castello

Capt.o 10.o De chi harra la pace del maleficio comisso

Item statuimo et ordinamo che se alcuno overo alcuna persona de dicto Castello commetterà alcuno malleficio in dicto Castello, et suo destricto. Et de dicto malleficio harrà la pace cò la parte offesa che per la dicta pace li sia diminuita la terza parte de la pena over comendatione da farse de lo maleficio & esso comesso quale pace infra octo dì da poi el maleficio comisso debba & instromento pubblico produrere et presentare de nanti al potestà del dicto Castello; et altrimente facendo non sia inteso.

Capt.o 11.o De chi offende li Forastieri

Item avemo statuito et ordinato che se alcuno overo alcuna persona del dicto Castello offenderà alcuno forastieri in lo dicto Castello et suo territorio de la dicta offesa per esso facta over da farse in persona del dicto forastieri offeso page per pena el bando allo comuno del dicto Castello quella pena contenta et declarata in lo statuto de la terra de esso offeso et a questo nò se attribuisca luoco quando per statuto de la terra de lo offeso le imponesse major pena over bando che lo statuto de dicto castello de sopra.

Capt.o 12.o De chi tollesse alcuna cosa per forza

Item avemo statuito et ordinato che se alcuno tollesse ad alcuno de dicto castello alcuna cosa per forza page per pena et nomi de pena ad dì comuno lo dupplo de la estimatione de la cosa tolta. Et

similmente ad quello al quale sarrà tolto 60
doppio quante volte sarrà contra facto.

Capt.o 13.o Che el potestà del dicto Castello possa imponer la pena

Item statuimo et ordinamo che el Potestà de dicto Castello et suo officiale over notario possa imponer pena de suo arbitrio ad ciascuno de dicto Castello fino alla quantità di bolli quaranta certo no obstante qualunque qualunque altro statuto che parle in contrario

Capt.o 14.o De le citatione de farse ne li malefitij

Item statuemo et ordinamo che se alcuno cometerà malefitio in la dicto Castello et suo territorio del quale se procedesse contra esso per lo potestà de dicto Castello et serrà requisito per lo potesta over notario de dicto Castello tre volte in uno dì cioè una volta nanti terza, & nanti terza, la seconda volta nanti nona & nanti nona, la terza volta nanti vespero & nanti vespero personalmente over alla casa de sua solita abitazione per lo bayo del comune predicto et non comparirà in lo termine predicto se habia per contumace et confesso de quello che se procedera contra ipso de ipsi malefitij

Capt.o 15.o Del deposito da farse

Item statuemo et ordinamo che lo Potestà de dicto Castello no debbia ne possa gravar alcuno in denari quando serrà facto il deposito appresso al camerlengo de lo dicto Castello ne in pegni & causa di alcuni malefitij ma da poi sarà data la sententia per viger del dicto malefitio paga la pena declarata in la sentenza et se esso potesta contrafarà in le cose

predicte

predicte pagha la pena di libre cinque cort. del suo
salario.

Capt. 16° De quello che rumpesse la Campana

Item statuemo et ordinamo che se alcuno rompera Campa=
na over caschen de alti et de quela asportara alcuna
cosa page p pena soldi dece cort. e tanta de di. Et quel
lo che asportara non passara la suma de cinq. solli.
Et se passara la quantita de cinque solli page per
pena soldi cinti cort. e inverita serra de nocte se
dupplicha la pena in ciascuno de dicti casi refacia
lo dano alo patrone de la cosa. Et lo podesta de
dicto Castello sia tenuto fame inquisitione ad peritia=
ne de ciascuna denuntiante overo accusante, et
sia tenuto in credentia

Capt. 17° Del contender et minacciare

Item statuemo et ordinamo che nulla persona de di=
cto Castello se mona de casa ma over de altro loco
andando insino ad altro loco chiamando minacciando
et gridando contra alcuno over alcuna. Et chi con=
trafarra page p pena soldi dece cort. quante volte
contrafarra. Et ciascuno la possa denumciare,
et accusare et sia tenuto in credenza.

Capt. 18° Che el Podesta sia tenuto trovare li malefitij

Item statuemo et ordinamo che se lo podesta de dto Ca=
stello de papigna trovare et far trovare tutti i
malefitii in quello modo che meglio porra tanto per ac=
cusatione come che anchora per denunciatione et in=
quisitione, et quelli contra li quali harra fama
publica overo indicii li possa ponere ad tortura
per trovare epsi malefitii, et trovandoli punir, et

comendar secundo la forma del capitolo del Sta-
tuto de dicto castello in spatio de un mese
per dichiarato de dicto maleficio. Et ad exiger et noter
la comendatione per lo dicto comune de dicto castello.
Et se serra negligente in exiger li dicti dans perda lo
suo salario tanto quanto fosse tenuto scoter per lo dicto
Comune del dicto Castello. Et che lo potesta et suo of-
ficiale nō possa ne debia astringer alcuno aver alcuna
ī la rocha de dicto Castello p causa de alcuno maleficio
et ne per altro caso so pena di solidi cento cortj del suo
salario so vincolo de juramento.

Capt. 19.

De la pena de chi dicesse falsa testimonianza

Item statuemo et ordinamo che se alcuno dirà o farà
falsa testimonianza affirmando so juramento page
allo comune de dicto castello lib. 15. cortj et sua testi-
monianza et juramento non serva in alcuno modo
Et se nō havesse de pagare el dicto bando sia
a mano. Et in quella pena medesima
sia punito chi produrà tale testimonio.

Capt. 20

De molestar et turbar la tenuta

Item statuemo et ordiniamo che nullo molesti over
turbe alcuno in tenuta et possessione per la corte
over altramente data et concessa. et chi contra-
farrà page per pena e bando ala dicta comune
tante volte quante volte contrafarrà soldi vinti cortj

Capt. 21.

Che niuno intre nel Castello se nō p la porta

Item statuemo et ordiniamo che nullo intre nel castello
de Rapigna se non per la porta del dicto Castello,

et

et chi contrafarrà quante volte serrà page g la
bando alla dicta comunità soldi cento cort.

Cap. 22. De quelli che receptano li Banditi

Item Statuemo, et ordinamo che nullo regaptj over retenga
in casa alcuno exbandito el quale sapurà che sia ex=
bandito et ne prestr ajuto consiglio over favor di alcuno
loco de dicto Castello, et chi contrafarrà quante volte
page per bando alla Comune pred: lb. dece cort. Et
se intenda solo delli banditi di d.o Castello

Capt. 23. De quelli che se debbiano confinar

Item statuemo et ordinamo che ognuno che commettera
un malefitio grande el Potestà de dicto Castello
no' lo possa descacciar et confinarlo fore de dicto
Castello se nò in la Città de Terni. Et se el
Potestà contrafarra perda de suo salario soldi ven
ti per ciascuno et quante volte

Capt. 24. De chi se opponerà al bayle

Item statuemo, et ordinamo che se alcuno over
alcuna se parara al bayle quando andarà per
qualche amassiata per comendamento del Po
testà over suo officiale page per bando alla Co
mune predicto quante volte contrafarra soldi
vinti cort. Et se alcuno tollerà pegno alcuno
ad dicto bayle per forza per che per dicto bayle
serrà pignorato page alla d.o Comune soldi dece cort
quante volte contrafarra.

Cap. 25. Che nulla dona stie dove se ten ragione

Item statuemo et ordinamo che nulla dona del
dicto Castello de Lapigna ne abitante in esso stia
in loco dove se rende ragione per la corte per al=

quattro cane de misura apresso se no' fosse chiamata ad corte over avesse da far qualche cosa in corte, che alhor sia lecito venir et star, altramente quella che contrafarà paga al Comune de d.o Castello per ciascuna volta soldi dece Cort.e et exegato quelle done che hando le casi apresso li confini per quattro cane de misura ale quale lo sia lecito senza pena alcuna

Capt.o 26.o

Che nulla dona stii alla porta

Item statuemo et ordinamo che nulla dona stia ad stiar ad alcuna porta de dicto Castello et ne de la fossa del comune, et fino alla dicta porta. Et qualuncha contrafarà et quante volte paga per bando per ogni volta soldi cinque Cort. Et lo Potestà faccia poner per consiglio ad guardia dui homini quali abbiano a denunciar dicte done che contrafaciano lo primo mese et credasi al juramento di epsi homini et abbiano la terza parte del bando, et siano tenuti in credentia

Capt.o 27.o

Del assalto con l' arme

Item Statuemo et ordinamo che alcuna persona farà alcuno insulto contra alcuno, movendosi con male animo et irato co arme ad casa de altri, et similmente quello contra il quale serrà facto lo insulto over assalto paga libre tre cort. tante volte quante volte contrafarra. Et veramente serrà facto lo insulto, over assalto senza arme paga la mezza parte de dita pena et se lo assalto sarà facto altrove over in altro loco et con arme paga soldi 40. cort. per ogni volta, Et qualunque senza arme

arme page la mezza parte de dicta pena.

Capt. 28.

Che nulla dona sia allo Furno

Item Statuemo et ordinamo che nulla dona sia allo furno ne no quella donna che harra lopa ne ne lo furno, et la fornara, over quello che adiastase quella che ha lo pane ne lo furno, Et chi contrafarra et quante volte page per pena per bando alle pred. Comune soldi cinque Cort

Capt. 29.

Che nullo coglia Acqua de la fonte

Item Statuemo et ordinamo che nulla persona de lo d. Castello de Pagigna over over habitante in ipso cave over coglia acqua de la fonte de quo Castello per fare calcinaro over per fare ara over oliva, et se alcuno contrafarra, et quante volte page per pena et bando alle pred. Comune Soldi venti Cort

Capt. 30.

Che nullo faccia Bructura

Item statuemo et ordinamo che nullo del dò Castello de Pagigna over habitante in quo faccia bover abbia ardire de far bructura over sterro da pedi de la porta fino allo Molino dello Comune et anche per tutto el castello. Et chi contrafarra, et quante volte page al dò Castello p pena et bando soldi dece cort senza alcuna diminuzione et ciascuno lo possa denunciar et acusar et abbia la mezza parte del bando et sia tenuto in credenza

Capt. 31.

Che nullo iochi alli dadi

Item statuemo et ordinamo che nullo del dicto Castello de Pagigna, over habitante in quo non sia de quattordici anni page ne debbia iocar in d. Castello de Pagigna over suo distretto ad

alcuno joco de dadi se no ad tavole over tavarie ad carthi. Et dicontrafarà per quante volte paga per pena per bando alo d.o Comune soldi quaranta Cortj Et ciascuno li possa denuncziare et accusare et abbia la mezza parte del bando et sia tenuto in credentia.

Capt.o 32.

Che lo Potestà stia ad Syndicato

Acciò li Potestà del Castello de Papigna finito il tempo del loro officio siano tenuti, et debbiano rendere plenaria ragione de la administratione de loro officio hando, statuto et ordinato che dicti potesta debbiano essere Syndicati da li Consiglieri del dicto Castello et loro Syndicato dar per tre di quali finiti se debbiano absolver overo comendar secondo i loro meriti et demeriti.

Hec de malleficiis dicta officiat.

Comensano li Capitoli de Danni dati

De chi darrà danno co' Bestie

Capt.o 1.= Ordinamo e statuemo che le bestie de alcuno entrando over parando dano in la possessione de alcuno, cioè in vigna, orto chiuso, ara, quando ce sondo li fructi overo senza fructi. Et se parando pecora castroni overo montoni page el padrone per ogni bestia et quante volte contrafara denari ~~dodici~~ sei cortj al Comune predicto. Et se intrarando dando dove no porce casale page el padrone de le bestie per ciascuna volta e bestia denari dudici Cortj. Et se altre bestie che bestie nominate de sopra intrarando over darando dano in dicti lochi in ogni caso de li predicti page el doppio per ciascuna

bestia

bestia, et quante volte contrafarra. Et entrando
dicte bestie in vigna dapoi che sarà vendegnata fino
che serrà gionta paghe la pena mera parte de
dicta pena et per l'uno, et per l'altro caso emenda
le danno alo patrone de cosa in dupplo. Et
credasi al juramento del patrone della cosa fino
alla quantita di cinque soldi. Et da quello in
su e sotto le dano per due Massari de dicto
Castello de li quali uno se ne elega per quel
lo ha patuto el danno, e l'altro per lo
potesta de dicto Castello, over suo officiale
Li quali Massari jurino ad S. Dei Evangelia
bene et legalmente par la dicta emenda, et
lo Baylo del dicto Castello sia tenuto le dicte
possessione guardare et denunciare quelli
che contrafarrando personalmente et con Be-
stie alla relazione de li quali con juramen-
to se creda in ogni quantità che fosse
stato damnificato. Et niente de meno se pos-
sino sopra tutti li dani dauto personalmente
quanto anora con Bestie li segreti per lo
consiglio de dicto Castello, et credasi al jura-
mento de ipsi et de ciascuno de ipso et
habbiano la mera parte del bando, et se ten-
gano in credenza

Rubr. 2da De chi darà danno personalmente

Item statuemo e ordinamo che qualuncha persona dagno
personalmente in le possessione de altri senza
volentà del patrone de la possessione et porra
dano da cinque soldi in su per lo bando, paghe allo

dicto Comune solli dece Cort. Et se farà dicto fino a cinque solli e da quello in già page solli cinque Cort. Et in l'uno e l'altro caso emende il danno in lo dupplio al patrone de la cosa et credase al juramento del padrone de la cosa fino alla quantità de cinque soldi se iurara averelo trovato, et in ogni danno dato poste el prevar de uno testimonio idoneo e se facino li guardiani segreti sopra de epsi danari dati per lo Consiglio de dicto Castello e credasi a loro relatione con juramento

Capit. 3°

Ad danno dato con porci

Item statuemo et ordinamo, che si el porco over porca de altri darà danno in grano de altri over altro biado page per ciaschuno ed ogni volta el patrone de essi porci dani sei. Ma se darà danno in ara de altri quando ce lo biado in esca page el padrone de epsi per ciaschuno, ed ogni volta dui cort. Ma se la dicta ara la haverà para page el patrone de li porci per ciaschuno danari sei. Et diemo che nullo habbia in dicto Castello che facesse porchitti et che contrafara page per pena et dano sol. Dece cort.

Capit. 4°

Che lo Bayllo sia tenuto far pegni per lo danno dato

Et statuemo et ordinamo che se alcuna bestia darà danno in la possessione de altri in quello dicto darà danno. El Bayllo de dicto Castello sia tenuto pignorare al patrone de la bestia se porrà ma se non porrà habia spatio de uno dì, e da quello in poi se la porrà più pignorare per lo dicto danno dato, et se quelli non pignorerà page al predicto

predicto Comune soldi cinque de denari Cortj.

Capit: 5.° Che nullo faccia le frondi

Itj statuemo et ordinamo che nullo de dicto castel-
lo de Papigna over abitante in epso faccia, et
faccia far le frondi in la possessione de altri
senza sua volunta. Et chi contrafarra et quante
volte page soldi dece core

Capit: 6.° Che nullo noze legne nelle Cese del Comune

Itj statuemo et ordinamo che nullo de lo Castello de
Papigna over abitante in epso noze legne ne
le Cese de lo Comune de Papigna. ne in cerquieto
et ne porte legne de dicti loci, Et chi contrafarra,
et quante volte page Q bandi soldi dece cortj.
Et per ogni soma senza diminuzione se sara
major di quelli dicti ma se sara minor
page la mesa parte de dicta pena. Et se al-
cuno farra scotano in li dicti lochi page per pena
et bando per ciascuna volta soldi quaranta cortj
salvo che possa fare et far fare legna per cia-
scuna infantata fino ad octo di dapoi el suo parto.
Et lo infermo cioè mentre sia infermo fino al dicto tempo
cioè fino alla quantita di tre some per ciascuno sen-
za pena et bando. Et dicemo che ognuno possa far
legna in li lochi predicti cioè in le cese tanto: per-
che habbia da lo comune de Teramj speciale mandato
senza pena et bando, et dicte legna porta quando
farra bisogno alli S. Priorj de la citta de Teramj
et no ad so medesmo. Et nullo de dicto Castello porte
over faccia portar ad alcuno castellano legna de li
predicti lochi se no havesse mandato del potesta. Et

chi contrafarrà et queante volte come de sopra e
detto sia punito in soldi cinque cort.

Capt. 7°= Che nullo faccia morra in quello de altri

Item statuemo et ordinamo che nullo faccia morra in
li arbori de altri contra sua volontà cioè dei padroni de
la casa et chi contrafarra sia tenuto pagar p pena
et bano al detto comune soldi dece cort.

Capt. 8° Che nulla faccia tragetta

Item statuemo et ordinamo che nullo faccia tragetta p
la possessione de altri p andar alle sue possessioni
over altrove contra la volontà de quello che possie
la possessione ad pena de soldi cinque p ciaschuna volta
che contrafarra.

Capt. 9° Che lo bayo sia tenuto menar le bestie de miranda

Item statuemo et ordinamo che lo bayolo del Castello
de papigna sia tenuto et debia p vinculo de ju=
ramento tutte le bestie de miranda quali trovera
in le possessione de li homini de detto castello
de papigna addacer al detto castello de papigna
over lo pegno de li pastori che le guardassero
e da quelli pigliar quela pena chi pigliano
li homini de detto castello de Miranda da li ho=
mini de lo Castello de papigno de le bestie ad epsi
de papigna quali trovassero in le loro possessioni
guardo loro statuti et ordinamenti.

Capt. 10° De quello che se rechiamasse de lo danno.

Statuemo et ordinamo che qualcuno sarrà chiamato de
alcuno danno che li fosse dato per forestieri overo
persone del detto castello el potestà de detto castel=
lo sia tenuto farli refare tutte le spese quale
auesse

facte in dicta causa de li homini de dicto castello et darlo a dicto consiglio et favor. Et se el dicto Potestà serra negligente in le cose predicte perda del suo salario soldi quaranta cortz. Et questo se intenda de la reclamatione che se facesse in altro loco over in altra corte, salvo in la corte del castello de Sapriyna

Capt.o 11.o

De le bestie minute

Item statuemo et ordinamo che nulla bestia minuta pasca da le Sanaite infrascripte cioè da la tara de Salvato che è ad capo le case come dricto se estende la via fino in capo de le casale de li figli de andrea de rosa. Et da quello in giù fino al conduto appresso le orgne et se se contrafarra et paghi dorno de le bestie page quante volte et per cia-scuna bestia soldo uno cortz: et se passa dano ultra la dicta pena page la pena guando la forma de lo statuto. Salvo che boyi et somari possano ire in dicta sanaite senza dano.

Capi. 12.

De le medesime Bestie

Item statuemo et ordinamo che nulla bestia minuta possa et ne debbia ire per la via de l'Aloriano et de la cupula et chi contrafarra page per pena lo patrone de le bestie dui soldi cortz.

Capt.o 13.

Che nulla Capra stie fore de casa

Item statuemo et ordinamo che nullo permetta in dò Castello ne capre over pecore star de nocte for de casa ad pena de dve denarj per ciascuna bestia et quante volte contrafarra salvo quando le mandara ad pascere, over le menara ad casa et quando

le mugnera: Et sopra de questo se faccino guardian secreti & dicto consiglio, quali habino ad denuntiar quelli che contrafaranno.

Capt. 14. Che nullo faccia Fronde de Fichi

Item statuemo et ordinamo che nulla persona del dicto Castello possa, et ne debbia far fronde de fiora sue over de altri, e ne portarle ad casa, et chi contrafarra et quante volte pagi soldi cinque cortj et per guardar le cose predicte se faccino dui secreti quali habino ad denunciar tutti quelli che contrafaranno et habino la terza parte del bando et la potesta sia tenuto far fare dicti secreti per lo consiglio de lo dicto Castello infra dui mesi del suo regimento.

Capt. 15. Che se proceda da simile, ad simile

Item statuemo et ordinamo che lo potesta de dicto castello over suo officiale sia tenuto et debia procedere in tucte condenationi proversi et sententie da darse per essi per vigor de malefitii per qualunqua de simili ad simili secundo la forma dello statuto del castello de papigna et contrafacendo sia punito in libre cinque cortj in fine del suo officio.

Capt. 16. Che ognuno sia tenuto far la guardia

Item quando statuito et ordinato de ciascuno de dicto Castello de papigna et habitandi in esso sia tenuto et debia far guardia de dì et de nocte: qui si recomendato per lo erario de dicto castello over so[?] suo baylo: et chi contrafarra incorra in pena de cad[?] juno volta in soldi cinque cortj Et lo dì seguente sia tenuto far la dicta guardia ad lu loco deputato.

Capt. 17.

Capt.o 17.o Che nulla persona meta le Bestie ne li Stoppiarj

Item statuemo et ordinamo che nulla persona de lo pre=
dicto Castello et habitante in ipso ardisca, e ne pre=
sume de qual stato et conditione se sia mitter
over far mictere alcuna bestia ne li stoppiari
quando ce serra el bando metuto ad pena de solli tre
per ciascuna bestia grossa, et per ogni bestia minuta
denarj Sei. Et ceyto el patrone de la cosa quale
dicta causa de le soe bestie tanto no sia tenuto
ad alcuna pena. Et contro li patroni de dicte
bestie el potestà sia tenuto exiendone
unde 2 presta ad pena de libre cinq cortj di
lo suo salario. Et ad ognuno sia licito denunciar
et accusar et abia la quarta parte dela pena et
sia tenuto segreto.

Capt.o 18.o Che nullo meta Paglia, over Fieno nel Castello de Papigna

Item statuemo et ordinamo che nullo de lo castello
de Papigna over habitante in esso ardisca o presu=
ma meetere in lo dicto castello de papigna alcu=
na quantità de paglia over de fieno in alcu=
no tempo excepto se no per tre dì a vendere
ad pena de libre dece cortj per
ciascuna somma che contrafarà.

Capt.o 19.o Che nullo meta bestie in prati guardati

Item statuemo et ordinamo che nulla persona del
dicto Castello over habitante in ipso de qual con=
glia grado, e conditione habia ardire o presuma me=
tere alcune bestie grosse, over minute in prati
guardati cioè da calende del Mese de Marzo fino
ad Kl.e del Mese de ad pena

de soldi cinque cort.ti per ciaschuna bestia grossa
e per ciaschuna bestia Minuta denarj sei, per cia-
schuna volta, et che emende el danno al patiente
in le dyspese: et ad ognuno li sia lecito denuntiar
et accusar et habbia la quarta parte de la pena
et sia tenuto in segreto

Capit.o 20. Che nullo Uccelli ne li Ragnatori de altri

Item statuemo et ordinamo che nessuna persona del
dicto Castello de Rapagna over habitante in epso
de qual stato et condizione sia habbia ardire ne
presumere uccellare over tocar ragne, over
extraere uccelli de le ragne senza licenza de
lo comparator de lo ragnatore alla pena de
soldi due per ciaschuna volta, et sia tenuto alla
emenda al comparator del dicto ragnatore, et ad
ognuno sia lecito denuntiarlo, et accusarlo: et
credase a lo accusator con juramento et tenga
si in segreto. Et questo habia loco tanto in
li ragnatori venduti per la Comune de dicto
Castello quanto ancora in li altri ragnatori
de speciali persone de dicto Castello.

Nec de damis datis dicta sufficiat

Comensano li Statuti de li Extraordinarj

Che se mantenga la fossa del Comune

Capit.o 1.. Item statuemo et ordinamo che in la intrata de
l'officio de li Consiglieri de dicto castello li quali
serrando del mese de Febraro et come regnerà per
epsi se venda la fossa de lo comune quale
e posta fore del Castello appresso la porta
del dicto Castello. Et similmente se vendano le

mijore

misure del Comune cioè lo mesale de lo grano
et de lo vino per uno anno come è solito farsi più
banimenti et rebattatori: et vendase ad chi più
ne offerisce; Et se serrando necligenti incorrano
in la pena de soldi vinti cortesi per ciascuno: Et
se serrando necligenti incorrano in la pena de
soldi vinti cortesi per ciascuno. Et questa per
utilità per comodo de lo dicto comune: et acciò
da essi se descacce la pigritia. Siano anchora
tenuti li venditori cioè li Massari de
dicto Castello pagar allo compratore de dicta
gabella de le misure cioè per ciascuno Me-
sale de grano uno denaro; Et similmente per o-
gni mesale de musto over de acquarella, Et ad ullo
sia licito misurare ne far mesurare alcuna quali-
tà de grano aver vino con alcuno Mesale, se no
co lo mesale de lo comune de dicto Castello
appena de solli quaranta cortesi per cia-
scuno et quante volte, et quelli che contra-
farrando ne le cose predicte o in alcune de
le cose predicte siano venuti, per lo potestà
de dicto castello in le predicte pene. Et
se lo dicto Potestà serrà necligente in le
predicte cose sia tenuto del suo salario
ciascuna volta soldi quaranta cortesi. Et
li forestieri che compreno over vorrando com-
prar alcuna quantità di musto ovvero de
acquarella in dicto castello e vogliano ca-
var de dicto castello siano tenuti et debbia-
no pagar alla comperator de dicta gabella

per ciaschuna forma per la miseratura Denari quactro

Capit.o 2.o

Dele misure del comune

Ite statuto et ordenato che quelli che vendono lo vino ad minuto ne lo dicto castello de Belgigna siano tenuti et debiano retinere le misure justte et sigillate col sigillo del potestà de la città de Corneto, et co le dicte misure vendere el vino ad minuto: et chi contrafarra in le cose predicte per ciaschuna volta sia punito per lo potestà del dicto castello per ciaschuna misura no sigillata in soldi dece cortz. Et quale potestà de dicto castello sia tenuto et debia recercar et fare recercare per le dicte Misure no sigillate alla pena de soldi quaranta cortz del suo salario. Siano tenuti anchora quelli che vendono lo vino ad minuto in lo dicto castello dar et misurar co le misure justte ad ciaschuno senza alcun contrasto ad misura del dicto Comune. Et chi contrafarra per ciaschuna mesura no justa sia punito ogni volta in soldi cinque cortz.

Capit.o 3.o

Che se accomode la via de Laviano

Ite statuemo et ordiniamo che lo Potestà e suo officiale sia tenuto per vinculo de juramento fare aspectar la via che va ad Laviano al cerqueto: et la via della corta che va verso Corneto de ingui ad calende Maji. Et la via che va a la fossa fino alla porta de dicto Castello de ingui ad uno Mese da poi ad l'intrata del suo regimento: tal che ciaschuno possa ire et tornar co' some, et senza some et qualunche volta bisogna: Et se li dicti

di Potesta et suo Officiale ferando negligente in
le cose predette ouvero in alcuna de le cose pred=
pagano per la pena allo dicto comune solde
cinti cort.ᵗ per ciaschuno.

Capt.ᵒ IV. Che la donna sia admessa per Testimonio

Item Statuemo et ordinamo chi la dona sia admessa
ad testimonio: et la sua dicto vaglia et tenga
no obstante alcuno Capitulo de statuto, che par=
le in contrario ne alcuno lege: Et questo
se intenda solo nelli maleficii

Capt. V. Che nullo habia la paglia ne le vie

Item statuemo et ordinamo che nullo de dicto Co=
stello de Papigna possa cuctar ne le vie
publice se no solo per tre dì. Et se ne li dicti
tre dì no se levasse page per pena et dano
allo dicto comune soldi cinq.ᵉ cort.ᵗ=

Capt VI. De quelli che vendono lo Vino ad minuto

Item Statuemo et ordinamo che qualcuna perso=
na vendera vino ad minuto ne lo dicto Castello
debiano havere et retinere le misure iuste
et sigillate cal sigillo del Potesta de la Citta
de Teramj sotto pena de solli dece cort.ᵗ quan=
te volte contrafarra: Et lo potesta sia tenuto
ogni mese far inquisitione de le cose pre=
dicte sotto la predicta pena ciascuna volta.

Capt. VII. De lo dano dato con foco

Item Statuemo et ordinamo che se alcuno overo
alcuna Darra dagno ad alcuno in vigna, orto, chiu=
se cò arbori over ed altre cose simili e poco se
serà de di page ß bano libre dece cort€
Et se serra de nocte page libre cinti cort€ de
denarj; Et emende lo dano al patrono de la co=
sa in lo Duppio

Capt° VIII. Item Statuemo Che se allarge la forma de le molino

Item Statuemo et ordinamo che lo potestà sia tenuto
ad far allargar la forma de le molina senza
malitia ß li homeni del dicto castello in questo
modo, che se cave da ueuno et ueuno talche
se allarge ß tre peny ad meno dove se porrà
far; Et questo sia tenuto et.ur potestà per del
mese de maio sotto pena di soldi deue cort€ del suo
salario, Et ciascuno debia mundar, zappare et ca=
var appresso la soa sua et mantener et che
quelli che hando le possessione sopra la dicta
forma et che ne pigliarando utilità de la dicta
forma siano tenuti et debiano cavar et allar di=
cta forma quanto pretende la sua possessione.
Et chi contrafarà sia punito ciascuna volta in
soldi quaranta cort€ Et che el potestà de dicto
castello faccia banir ogni volta che se debia
cavar la dicta forma. Et se dicto potestà ser=
rà negligente nele cose predicte sia punito cia=
scuno

Cap. IX.

juna volta in libre cinque cort. del suo salario.

De li Molenari

Statuemo et ordinamo che lo potesta sia tenuto nel primo Mese del suo Officio far jurar tutti li Molenarj che legalmente et senza fraude debiano mesinar lo biado de li homeni de Lapigna et che pigliene de mesura de ventisingue mesure una: et de lo grano de trenta Mesure una mesura sola et no più. Et sempre habiano la mesura sigillata col sigillo del Potesta de la Citta de Terany ad pigliar la dicta Molitura e chi contrafarra et quante volte sage per pena sol. Cinque de Denari de den. cort.

Cap. X.

De chi deve havere dal Comune

Statuemo et ordinamo che lo Potesta de dicto Castello et suo Officiale et tutta la Corte sian tenuti per vinculo de juramento ad pena de soldi quaranta del suo Salario par pagar ad tutti quelli over ad tutte quelle persone che debiano avere alcuna cosa dal Comune de li beni del dicto Comune in fra sei Mesi del suo Officio

Cap. XI.

De la via de Galleto

Statuemo et ordinamo che el Potesta Notario et tutta la Corte del Castello de Lapigna sian tenuti a trovar li confini

R. ARCHIVIO di STATO di ROMA
BIBLIOTECA

che fonda nella via che va verso Gallelo sot
pena di soldi venti cortz

Capt. XII. Che el Potestà sia tenuto far trovare le Sanaide

It Statuemo et ordinamo che el potestà sia tenuto
trovar et far trovar le Sanaide et le vie
de dicto Castello e sumariamente intender sopra
le vie, Strate, et Sanaide de d.o Castello. Et facte
le Sanaide et quelle trovate nulle se incombre
et occupe over se presume de incombrar et oc=
cupar et chi contrafarà paga per pena soldi cin=
que cortz et redrea et ponga le vie et Sanaide
lo stato de prima. Et lo potestà debbia guardi
quelli che contrafarando facto pena de soldi qua=
ranta da retenere del suo salario.

Capt.o XIII. Che el potesta habbia li Officiali

It Statuemo et ordinamo che el potestà del Castello
de Sayano habbia sei Consiglieri in dicto
Castello et sei Balii ad utilità de dicto Ca=
stello li quali Balii per loro salario habbiano
la terza parte de tucti bani grossi et mino=
ri de li danni dati et de le Sanaide et
de qualunca altro damno dato excepto solo de
li maleftie. Et li dicti bayoli no possano pigno=
rar alcuno de danno dato con bestie excepto el dan=
no dato no possa dì el vedimore ipsi. Et se ad
alcuno serrà facto danno con bestie sino alla
quantità

quantità de due bestie se creda al sacramen-
to de lo acusatore et li dicti baylij possano ac-
usar de qualunca quantità. Et credase al
sacramento de epsi baylij. Et li dicti Baylii
siano tenuti sollicitamente et ben guardar
lo bando et li fructi de un anno. Et pignorar
chi faesse ad ipsi fructi. Et uno de epsi
sia tenuto da Calende maio fino ad calen-
de Septembre ne ciascuno di ad dicta guar-
dia ò la cornella. Et comar tal che sia intesi
et chiamar tre volte lo dì li pastori che
no se pagesse ipsi baylij siano tenuti de lor
lor beny ad quelli che le era data dano. Et
li dicti baylii siano tenuti de li tal beni ad
quelli in le cose predicte et ciascuno de le cose
predicte serrando negligenti et quante volte
siano puniti in soldi cinque cor^{ti}. Et lo po-
testà sia tenuto per sacramento ogne
quindici dì far la inquisitione. Et
se li trovara culpabili sia tenuto punir
li in cinque soldi cor^{ti} per ciascuno, et
quante volte contrafarrando. Et se lo
potestà serra negligente in far le cose
predicte perda et se li tenga dal suo
salario soldi cinti cor^{ti}. Et li dicti Con-
siglieri debiano elegere nanti chalende

de Marzo per uno mese li altri homenj de
li migliori del Dicto castello et renovar altri
Cayliy: Et farli per un anno. Et che tutti
officiali de dicto castello siano facti per li Sa=
tutari del Dicto Comune excepto li Sa=
tutarij se facciano per consiglio

Cap: XIV. Deli viari et senaitatori del Comune

Item Statuemo et ordinamo che quelli che serran
do senaitatori debiano essere viarii de lo Di=
cto castello, quali senaitatori et viarii deb=
biano cognoscer de tucti soretii de senaite
et de vie che serrando fra li homeni de
dicto castello et andar ad le loco de dicto sore=
tio se serrando requisiti et habiano per loro sa=
lario da ciascuna parte da la fonella in
jù denarj Sei: et da quello in giù denari
tre per la dicta senaita et soretio, et la
mezza parte de tucti bañj che se oc=
corressero per ciascuno de loro officio fino
alla quantità de diecie denarj. et se
serrando negligenti ne lo loro officio per=
dano el pegno et bano alo comune predicto
soldi cinque cort, et qualuncho de dicto Ca=
stello vorra far alcuna senaita, et per cia=
scuna de dicta senaita se introdurrà da
due testimonj in fu piage per ciascuno tucti=

monio

manco Soldi vinti Cad.ª Et lo Potestà over
De dicto castello siano tenuti et habiano farli pa=
gar et mectar in comune.

Capit. XV. De li ratiocinatori de lo Comune

Ite Statuemo et ordinamo che li ratiocinatori del di=
cto castello debiano congier, et ratiocinar tucti of=
ficiali de lo Anno proxima passato, et presente
de le case, ne' beate e de tucte cose Vacte sando
pervenute ad loro mano per causa de lo jeo
officio; Et se trovarando haver pigliato al=
cuna cosa ultra de loro officio siano co=
dendati in lo Duppio e li ratiocinatori
De dicto castello: et la dicta condemna=
tione page in comune del dicto Castello.

Capt.° XVI. Del Camerlengo de lo Comune

Ite Statuemo et ordinamo che li Camerlen=
gi de dicto comune de Papigno siano dui
per tucto L'Anno de li quali uno sia
e jerva li primi sei mesi, e l'altro li se=
cundi sei altri mesi, quali pigliano et
conservano tucti beni Salarii: et intrate
del dicto castello: et anchora conservano el
dicto Statuto, et lo debiano conservare senza
lesione: Et possano expendere per utilità
del dicto comune per deliberatione del Consi=
glio: et de mandato del potestà et jeo Officiale

de la intrata del comune predicto. Et sia
tenuto et debia consignar al Camerlengo che se=
guita con effecto dapoi che serra finito el
suo officio infra quindeci di quello che haver=
se havuto de li beni de dicto Comune, et che
superasse: La qual cosa no facendo sia te=
nuto restituire el duppio

Capt°. XVII. Che el potestà sia tenuto far renovar lo Statuto

Item Statuemo et ordinamo che lo Potestà del
castello de Sayzigna sia tenuto far renovar
et Statuto per uno Mese lexito del
suo officio et tucti ordinamenti de li Statuti:
Et fare li consiglieri: et eliger li officiali
in dicto castello per un anno davenir in dicto
tempo [illegible] de Soldi guadanta
da suo salario

Capt°. XVIII. Che le pegnora se racogliano

Item Statuito et ordinato che se ad alcu=
no serra tolto alcuno pegno per qualse
voglia causa per mandato del potestà del pre=
dicto castello overo altri officiali et non lo
racogliesse infra quindici dì da poi serra
tolto dicto pegno. Sia licito ad dicti offi=
ciali senza pena alcuna et possano el di=
cto pegno vender et farlo vendere: et sia
concesso ad chi più ce offerisce: et lo lo

vendito

prefato lo faccia mectere in lo comune
de dicto Castello.

Capt° XIX. De chi vorrà scoter alcuna possessione

Cando Statuto et ordinato che qualunca vorrà
ioster alcuna sua possessione per cagione
de acconciarla et migliorarla la ioste et
sia tenuta ioterlasta per laquarta ordina-
ta et concesso per li potestà et consiglieri
de dicto Castello. et nò altronde: et chi con-
trafarrà in le cose predicte sia puenito
per ciaschuna, et ciaschuna volta in soldi
cinquanta [illegible]. Et se darrà danno ad
alcuno per dicta cagione emende lo danno
al patiente in quatro più iuendo la
estimatione facta per lo potestà del dicto
castello.

Capt° XX. Che lo Potestà faccia vendere li ragnatori del Comune

Cando statuto et ordinato che lo Potestà de
lo dicto castello sia tenuto et debia del Mese
de Septembre fare vendere li ragnatori et
retari de lo comune de Paynigna come
che è stato consueto premisse et facte
iubestatione et più bandimenti tal che
per utilità de dicto comune se vendano
no ad chi più ce offerisce. Et se serra
nedligente cosche in pena de libre cinque

de denari cortesi

Capt.o XXI. Che le fornare non mectano ciancia in furno.

Acciò che lo pane non perda el proprio lavor et che ognuno el magne più avidamente et che più giovi habia ardire over presumere in alcuno modo mectar ciancia in furno per cocer el pane ad pena de soldi cinque cortesi per ciaschuna volta che contrafarrà. Et ad ognuno sia lecito accusare che contrafarrà et habia la quarta parte de la pena et sia tenuto in credentia.

Capt.o XXII. Che nullo mecta foco ne le Case de lo Comune

Per evitare li dani che li Massari et habitatori del castello de Sayrigna possevano fare quali desiderano in tucto dovriare haveno statuto et ordinato che nulla persona del dicto castello et habitante in epso de qualsivoglia stato et conditione se sia habia ardir ne presume in alcuno modo, ne in alcun tempo mectar over far mectere foco ne le case del comune da le colleggia le fino ad colle scortecato ad pena di libre sei cort.i per ciascuno et ciaschuna volta. Et ad ognuno sia lecito denunciarlo et accusarli; et habia la quarta parte de dicta pena. Et se alcuna dano

a

e dara emende el dano al patiente in lo
dappio, contra el quale il Potesta' de dicto Ca=
stello sia tenuto far executione a la pe=
na de soldi quaranta cort. del suo sala=
rio.

Capt.o XXIII. Che lo Camerlengo conserve el Statuto

Item statuemo et ordinamo che ciascun
Camerlengo de dicto Castello de Papigna
durante lo tempo del suo officio sia tenu=
to et debia conservar el statuto de Papi=
gna illeso ad pena de libre tre cort. Et
che sia tenuto farlo refare ad sue expese

Capt.o XXIV. Che nullo mande cane senza ancino

Statuemo et ordinamo che ciascuno de Pa=
pigna over abitante in epso che ha over
tene alcuno cane no' lo permetta ne
fore de casa senza ancino ligato al
collo dal chalende del Mese de Agusto
fino ad calende de Octobre, et chi contra
farra page per pena et bano al dicto co=
mune de papigna per ciascuno, et cia=
scuna volta soldi cinque cort. senza alcu=
na diminutione.

Hec de extraordinariis dicta Iuffitial
Deo Gratias. =1452=

Si mette qui di riportare l'atto consiliare di ann=

missione, e l'approvazione Superiore per essere mano
scritto d'infelice carattere, e quasi tutto cancellato a ca=
usa della sua remota epoca. _____

Si certifica dal sottoscritto Priore del Comune di Pa=
pigno che la presente copia è conforme al suo Ori=
ginale esistente in questo Archivio Comunale, e che
si rilascia ad istruzione de' Superiori salvo sempre
Ingiusto

Il Priore Comunale
Ferdinando Angeletti

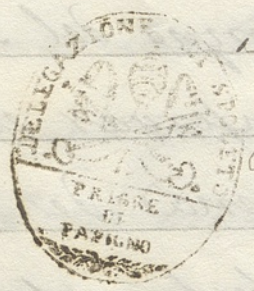

21v

22v

Papigno

999 23

Nel Nome di Dio così sia

Sotto il Contificato di Vice Segretario Luogo di VIII. fol. 1 a 4

Nel Giorno 11 Ottobre 1830 Ore 11

Si è radunato il pubblico Consiglio di questo Comune di Papigno a forma del Moto proprio dei 21 Dicembre 1829 previo il solito intimo e vi sono intervenuti li Sigri Domenico Massiliani Priore

Gio Batta Paulli Anziano
Andrea Neri Anziano
Gioacchino Liciani
Domenico Sagora
Luigi Liciani
Liberato Marcucci
Giuseppe Nardi

Consiglieri

Mancanti li Sigri Ludovico Silvestri, Pietro Paulli Giuseppe Valeriani, e Salvatore Sagora tutti chiamati intimati

Riunito in tal modo il Consiglio presieduto dal Illmo Sig Podestà, ed assistito dal Mro Proc del Sig Deputato Ecclesiastico il Sig Priore per mezzo di me Segretario ha proposto l'approvazione dei Capitoli del Danno dato in questa Comunità, riformati dai Sigri Giuseppe Valeriani, e Liberato Marcucci Deputati eletti a tal Uopo dal Consiglio del giorno 15 Xbre 1829 e confermati dall'Ecca Apostolica Delegazione Pro 233 come e perciò ne ha fatto eseguire pubblica lettura del tenore come siegue, cioè

1 Art Vedi fol Atti di Inverno, Decembre, Gen

naro, Febbraro, fino ai 25. Marzo, (cadero anche a tutto Marzo, se non vi sarà oliva) sarà permesso di pascolare il bestiame Caprino, e Decorino nei luoghi soliti d'esservi, ovvia il Fosso di Caprigno al di sotto. Nei tempi di neve poi si accorda a' Greggi di potersi recare anche al pascolo dei Monticelli, ed altri pascoli della Comunità riservati per tal circostanza; precera però la licenza del Priore che si rilascierà sempre in scritto, e dovrà rinnovarsi tre giorni per tre giorni. Potrà similmente detto Bestiame condursi a pascolare l'erbe comprate negli Oliveti dei Particolari ma anche in tal caso si richiede una licenza del lodato Magistrato, la quale non potrà rilasciarsi, se nonche finita la raccolta di tutta l'Oliva esistente nell'estenzione di quel Vocabolo, in cui dovrà pascolarsi. Qualunque nei tempi non permessi, o nei luoghi vietati come sopra si sarà ardito di portare il Bestiame sunmenzionato, cadrà in pena di Bajocchi cinque per Bestia, e per volta.

Da tale disposizione vengono eccettuate le pecore per uso del Macello di questo Comune alle quali si prescrive per Pascolo Monte Castello fino al luogo detto la Scantella, nonche il Fosso di Val Fontile fino a Valle Fucicchia sempre però in quello che appartiene alla Comunità.

Si avverte però che se il Macellaro pascierà al peso l'altrui Bestiame incorrerà la pena di Baj. dette, e mezzo per Bestia, e per volta, e pe[illegible]

però

pera colla sua Bestia altro i Detti confini incorrerà similmente la pena di Baj. Due per Bestia, e per volta, come sopra.

II. Negli altri mesi di Primavera, e di Estate dopo spirato il termine prefisso nell'Articolo Antecedente la sopra, e le Fiere verranno affatto escluse dalle Sanaide, e Fosso di Lapigno al di sotto, e solo saranno il passo per la nel Territorio delle Marmore sopra detto. Chi sotto qualunque pretesto contravenisse al disposto di questo Articolo pagherà la pena di Baj. Cinque per Bestia, e per volta.

III. Non potranno con alcuna sorta di Bestiame pascere le Stoppie nel territorio delle Marmore, se non cinque giorni dopo la mietitura ne i siti comunali, e nei luoghi padronali non potranno pascersi come sopra senza il consenso del Padrone, altrimenti s'incorrerà nella pena di Scudo uno per Pastore, e per volta.

IV. Non potrà pascolarsi niuna sorta di Bestiame intorno le Mura Castellane della Città sotto pena di Baj. Cinquanta per Pastore, per volta.

V. Per necessità d'abbeverarsi potranno i Bestiami pascolare soltanto per la Via del Fosso, ed Anche per la Formina strada, strada, e S. S. di altre consuetudini. Chi li conducesse, contravenendo a tal prescrizione incorrerà la pena di Baj. Cinquanta per volta.

VI. I Majali non potranno lasciarsi andare senza guardiano, e senza fune, altrimenti si parà la pena di Baj: Venti, p Majale, e per volta

VII. Nei mesi d'Inverno descritti nell'Articolo I.° non parà lecito far pascolare negli Olivati li Bovi, Cavalli, Somari, Majali, ma con danno sia penza. Altrimenti per i Bovi si parà la pena di Baj: cinquanta per pajo, e per volta, e per i Majali soltanto la pena di Baj: quindici per ciascuno, e per volta.
La detta pena di Baj: cinquanta s'incorrerà parimenti da chi lascerà i Bovi senza veruno guardiano

VIII. Chi darà danno con Bovi agli Olivi di qualunque tempo pagherà la pena di Baj: venti per Bestia, e per volta.

IX. Chi farà calpestare gli Olivi se da Bestiame grosso pagherà la pena di Baj: Quindici per Bestia, e per volta, se da Bestiame minuto baj: due per Bestia e per volta, come sopra.

X. Chi darà danno con qualunque Bestiame alle Viti, o altri frutti pagherà di pena Baj: Quindici per Bestia, e per volta.

XI. Chi darà danno a grani, biade, Legumi, canape, miglio, grantarco, Lupazine, fieni pagherà la pena se con Bestia grossa Baj: Venti, se con Majali, Baj: Dieci, se con Bestiame minuto baj: Due p Bestia e per volta.

XII. Chi darà danno ad Ortaglie, ed erbaggi di qualun=
que specie con bestie grossa pagherà Baj: Trenta
con Majali Baj: Quindici, con bestie minute baj: Due per
Bestia, e per volta.

XIII. Chi darà danno a selve tagliate di fresco, e
con bestie grossa pagherà Baj: Venti, e con mi=
nute Baj: Due per Bestia per volta, ma però
la selva sarà di Castagni, ovvero sarà la macchia
detta delle Case la pena crescerà di un Terzo
Si avverte, che nella selva detta le Case il Be=
stiame non potrà mai trattenersi a pascolare
dopo le Ore 21. ½. italiane, altrimenti i Con=
traventori pagheranno un terzo della pena
sopra stabilita.

XIV. Chi danneggerà o disturberà la Caccia, viano
Comunale, che particolare incorrerà nella penale di
Baj: Trenta per persona, e per volta.

XV. Chi commetterà furto di Uve, o altri frutti paghe=
rà di pena Baj: Venti per persona, e per volta
e se porterà canestro, sacco od altro pagherà in
pena Baj: ~~Settanta~~ Cinquanta come sopra.

XVI. Chi derubberà l'Oliva pagherà in pena Baj:
Cinquanta, e se anderà con canestro, e di not=
te pagherà scudo Uno per volta.

XVII. Le coi dette Vacuelle potranno raccogliersi col
consenso del Padrone del Fondo, il quale le potrà
concedere non oltre che per un solo giorno susse=
guente immediatamente alla raccolta, Dopo 2.
giorno viene potrà raccogliere altre vacuelle se
prima non sia ultimato il raccolto dell'intero

bocabolo d'avvisarsi con appiso alla Porta del Paese contravenendosi vi pagherà la pena di Baj: Trenta per persona, e per volta.

XVIII. Chi darà danno manualmente a grani, biade, fiattami, e simili pagherà pena di Baj: Venticinque per persona e per volta.

XIX. Chi danneggerà manualmente a grani, erbaggi, ortaglie, e simili pagherà di pena Baj: Trenta, e sarà doppia se con fuoco e di notte come sopra.

XX. Chi darà danno a ghiande, noci, e simi, pagherà di pena Baj: Dieci per persona e per volta, e sarà doppia per come sopra.

XXI. Chi caverà Doppe d'agli Olivi, od olivastri altrui pagherà penale di Baj: Dieci per doppia, e per persona, chi poi strapperà o caverà piante di Olivo pagherà Baj: cinquanta per pianta per persona, e per volta.

XXII. Chi danneggerà gli Olivi da frutto tagliandoli o rompendoli pagherà la pena di Scudo uno per pianta e per volta. Chi poi taglierà o romperà piante di Olivo pagherà Baj: Dieci.

XXIII. Chi commetterà furto di Letame togliendolo agli Olivi, e incorrerà in pena di Scudo uno per pianta, e per volta.

XXIV. Chi danneggerà piante fruttifere di qualunque specie pagherà di pena Baj: cinque per pianta, se poi le deruberà togliendole dalle fosse incorrerà detta penale triplicata.

XXV. Chi deruberà, o danneggerà Propagini pagherà

rà in pena Baj: cinque per Stoppagine

XXVI. Chi ruberà o danneggerà la foglia de Mori sarà
pagherà in pena baj: Quindici per persona e per
volta

Si avverte, che tutti gli indicati furti o danni se ne
verranno in luoghi cinti di muro, o altro subiran-
no sempre una pena duplicata, così se di notte

XXVII. chi ruberà, o rubberà Legna d'alti incorrerà
la pena di Baj: Trenta per persona, e per volta

XXVIII. Chi sarà danno ai Legami pagherà Baj: Venti
per pianta, e per volta, e commettendosi il dan-
no di notte la pena sarà doppia.

XXIX. Per chi taglierà Querce altrui vi sarà la pena
di Baj: cinque per pianta, se di piccola gran-
dezza di Baj: Venti, se di mezzo fusto, e final-
mente di Baj: cinquanta se sarà in fusto da
frutto.

XXX. Chi taglierà cipresso pagherà pena di Baj:
Quindici se saranno piccoli, di Baj: Trenta se
di tutto frutto, e chi si farà lecito tagliarli pa-
gherà Baj: cinque per pianta, e per volta

XXXI. Chi colla scure, od altro ferro danneggerà la siepe
comunale in Vocab: le Fese pagherà di pena
Baj: sessanta per persona e per volta, e chi
senza ferro pagherà Baj: Trenta come sopra

XXXII. Si vieta il cavare nelle Fese avanti li tre ultimi
mesi giorni di Carnevale, per i contravventori vi
sarà la pena di Baj: Trenta per persona, e per
volta, e chi vi porterà ferro, o vi anderà essendo pos-
sessore pagherà pena duplicata

XXXIII. È proibito il radunare immondezze per le strade del Paese. Chi contravverrà pagherà la pena di Baj: cinquanta per volta oltre l'obbligo di rimuovere dette immondezze

XXXIV. Chi guasterà in qualsiasi modo le mura, o altro fitto di questa Comunità pagherà Scudo uno per persona, e per volta.

XXXV. Chi taglierà o rubberà frasconi delle viti ad altri pagherà di pena Baj: Dieci per ciascheduna per persona

XXXVI. Niun Comunista potrà vendere, o comprare Olive in tempo della Stagione senza dare assegna al Comune della detta vendita. Li contravventori li sarà la pena di Scudi Otto, e duplicata se il trasporto sarà di notte

XXXVII. Volendo che non appartengono alla Comunità se volessero nei mesi permessi tenere delle Capre, e Pecore, ad altro bestiame nel Comune pagheranno a favore del med: Baj: Cinque per ogni Bestia, e dovranno munirsi di licenza del Priore benche il Pastore sia Comunista

XXXVIII. Si vieta alle Bestie delle Comuni aventi Pascolo promiscuo il pascolare in questo Territorio, benche il Pastore, e Bestiame sia del proprio Territorio Paese. Chi trasgredisse incorrerà la pena di Baj: Cinque p. Bestia, essendo recidivo di Baj: Dieci per bestia, e per volta.

XXXIX. Si proibisce di lavare, e lordare la pubblica fonte sotto pena di Baj: Cinquanta per persona, e per volta.

II. Tutte le pene si erogheranno per metà agli

accusatori

Amusatori, e per l'altra metà a vantaggio del Comune

Compita la lettura di questi Capitoli i Sigri Abrinyatori: Andrea Neri, e Domenico Sajora dissero che consentivano pienamente perchè venissero approvati

Il Ped.° Sig.r Deputato Edilio disse del pari che non aveva cosa veruna da opporre.

In seguito di che l'Illmo Sig.r Podestà ordinò che venisse il Bussolo, e si votassero separatamente a partito.

Ripetutane separatamente la lettura, e raccolti distintamente i voti, si rinvennero in ogni giro tutti favorevoli, e niuno contrario onde

Detto fatto e letto a Sapigno nella solita Sala Comunale nel giorno, ed ora sud.° presenti li Sigri Consiglieri qui legalmente firmati

Valentino Giannocchi Podestà
Domenico Mazziliani Priore
Gio: Batta Paselli Anziano
Luigi Pavoni
Liberato Marini
Voti 11 di Girolamo Liverani
Voti 11 di Andrea Neri
Voti 11 di Domenico Sajora
Voti 11 di Girolamo Nardi
Luigi Nobili Cancelliere Dep.t Edilio
Antonio Graziani Segretario

Per copia conforme all'Originale esistente in questa Segretaria Comunale oggi

Antonio Grazioni Segret.° Comte

N. 13654 = Si approvano

Spoleto 25. 9bre 1830.

Il Delegato Apostolico

D. M.s di Savagnone

Si certifica dal sottoscritto Priore del Comune di Papigno che la presente copia è conforme al suo Originale esistente in questo Archivio Comunale salvo l'infedele e fu rilasciata ad istruzione de Superiori.

Il Priore Comunale

Ferdinando Angeletti

Bando

Fabio Papigno 38 1000 Caracciolo

Dell'una, e l'altra Signatura di Nostro Signore Referendario, della Città di Terni, e suo Distretto Governatore, e delle Terre di Collestatte, e Torre Orsina Soprainendente

Considerando Noi il gran pregiudizio, che potrebbe avere ogn'Anno la Comunità di Papigno in non affittare il Provento delli Cerri de Tordi a causa di venirli perturbata la Caccia, e perciò gli si difficulta il trovare Oblatori, ed in avvenire resterebbe priva dell'Affitto, adetto che per ovviare a tal Danno, che gli si causarebbe, e mantenere detta Comunità nell'avvenire del offerisca a detto Provento, inerendo a gli Ordini della Sagra Consulta di Venticinque Marzo passato, col presente pubblico Bando si proibisce a qualunque Persona di qualsivoglia Stato, Grado, e condizione alla Giurisdizione soggetta l'andare nella Selva detta le Cese, e suoi annessi, che si deservirebbero in fine spettante a detta Comunità ad uccellare tanto di Giorno, che di Notte con Balestre, Paletta, Archibaggi, o altri simili Istrumenti atti in qualsivoglia modo a prendere Animali volatili, ed altri da caccia dalli quindici di Ottobre, per fino li Quindici Aprile di qualunque anno avvenire sotto pena di Scudi Tre per ciascuno, e ciascuna volta e perdita d'Archibuggio, o altri Istrumenti

che si trovassero d'applicarsi la pena pecuniaria sud.a per la metà a detta Comunità, e l'altra metà all'Inventore, o Esecutore. In quanto a gli Arbitraggi, o altri Istrumenti questi spettino all'Inventore, o Esecutore, acciò li rendino più animosi, e diligenti nel perquisire i Trasgressori

Ed inoltre in qualsivoglia tempo espressamente proibiamo nella detta Selva delle Fusa, e peco Annesi il poterci andare a pascolare o far pascolare alcuna sorte di Bestiame, tanto grosso, che minuto sotto pena di Bajocchi Trenta per Bestia grossa, e Bajocchi Quindici per qualsiasi Bestia minuta per ciascuna volta che ci sarà ritrovata d'applicarsi la pena sud.a per la metà alla medesima Comunità, e per l'altra parte all'Esecutore o Inventore di tali Bestiame.

Avverta pertanto ognuno ad obbedire, perchè contro gli Inobedienti si procederà irrepositibilmente all'esecuzione delle pene suddette, ed il presente pubblicato, ed affisso che sarà, tanto in questa Città, come Campigne, ed altri Luoghi vogliamo che astringa ciascuno all'inviolabile osservanza, come se fosse stato personalmente intimato

La Macchia detta come sopra delle Cese che deve riguardarsi, è laterata nel modo che segue, e ha il suo principio dalla strada pubblica detta Cesarina o Marmore, e volta per la stradella, per il quale si va al Fiume che

detto che gli dicono della Croce, e si prosegue a salire dal primo Tesso da Corde da Corde della Padella, e da Tesso in Tesso in detta Montagna gli si dice li Colli, che affitta ogn' Anno d.a Communità, fino alli Beni Salvati, delli Corradi, Salvati, Felii, Piccioni, e Valle d'Acenzio conforme acqua pende in d.a Macchia sopra le Radici del Monte detto Sant' Angelo per li Scogli alti, che includono detta Macchia seguitando sopra dette Radici, e Scogli alti per fino al luogo detto le Scalette, e di lì per detta Strada pubblica verso Cagnano per fino alla Stradella, che và al Finocchio della Croce, e Tesi, che gli dicono li Colli

Dato a Terni dal Palazzo Apostolico questo dì Dieci Ottobre Mille Settecento otto 1708.

F. Caracciolo Luogo

In Dei Nomine Amen

Hæc est copia pub.ca = Attesto il Not. Ced. Sigrd Come Fratello.

Letta la nuova informazione di V. S. è veduto ciò che dispone il cap. trasmesso proibizione il pascolo, e caccia nella Selva solita ad affittarsi dalla Comunità di Cagnano.

Questa Sagra Consulta ha ordinato che si pubblichi un editto corrente in d.o Cap.o.

Onde Ella faccia che ciò siegua, e Dio la prosperi Roma Venticinque Maggio Mille Settecento otto.

Di V. S. come fratello Il Cardinal Paolucci

Luogo del Sigillo =

Si certifica dal sottoscritto Cancro del Comune di Ce=

pigno che la presente copia che si rilascia per istruzione
Dei Superiori, è conforme all'Originale esistente in
questo Archivio Comunale salvo sempre l'Errore del
Papigno dalla Residenza comunale li 20. Gennaro 1877.

Il Priore Comunale
Ferdinando Angeletti

R. ARCHIVIO di STATO di ROMA
BIBLIOTECA

3222